

Verbale della assemblea straordinaria della ASD Focolaccia in data 24/06/2024.

In data 24/06/2024, ore 18,30 in seconda convocazione, si tiene presso i locali della sede in via delle Scuole 115, l'assemblea straordinaria della società "A.S.D Focolaccia Sci Fondo Lucca", nel rispetto dell'avviso inviato a tutti i soci a mezzo posta elettronica, e contemporanea pubblicazione sia sul sito web www.focolaccia.it, sia sulla pagina Facebook "Focolaccia Biathlon Lucca" oltre che nella sede sociale.

Sono presenti Il presidente Claudio Salvetti e i soci Giovanni Bambini, Luca Bambini, Mauro Guidotti, Galli Mario, Stefano Lazzari, Marco Lazzari, Renzo Petrucci, Luciano Fanucchi, Luciano Lucchesi, Lino Dini, Marco Franchi, Francesca Sodini, Celestino Marchini, Stefano Soldati, Amedeo Romanini. Inoltre Luciano Fanucchi ha la delega per Chistiane Henneau, Luciano Lucchesi ha la delega per Maria Rosa Lazzari, Giovanni Bambini ha la delega per Pietro Franceschini, Amedeo Romanini ha la delega per Diego Romanini. Le deleghe vengono allegate al presente verbale.

Assume la presidenza, ai termini di statuto (articolo 8, comma 4), Il presidente Claudio Salvetti che chiama a svolgere le funzioni di segretario dell'assemblea Mario Galli, che accetta, quindi il presidente dichiara aperta e valida l'assemblea.

Unico argomento all'ordine del giorno: Proposta di modifica dello statuto.

Viene aperta la discussione dal presidente che illustra i motivi che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea straordinaria, nel particolare della necessità di modificare il testo dello statuto sociale per renderlo conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.

Dopo ampia e proficua discussione, all'unanimità, l'assemblea approva il nuovo testo di statuto sociale, dando mandato al presidente di procedere agli adempimenti richiesti dalla legge.

In allegato al presente verbale il nuovo testo di statuto approvato.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca


Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 24/7/2024

Al n. 797 serie 3

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Chiarotti Roberta



**STATUTO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
"FOCOLACCIA Sci Fondo
Lucca"**



FOCOLACCIA

sci fondo - lucca

INDICE

1	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	3
2	ARTICOLO 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE	3
3	ARTICOLO 3 - DURATA.....	4
4	ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE.....	4
5	ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI.....	4
6	ARTICOLO 6 - DECADENZA DEI SOCI.....	5
7	ARTICOLO 7 - ORGANI	5
8	ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.....	5
9	ARTICOLO 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE	6
10	ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA	6
11	ARTICOLO 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE.....	7
12	ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	7
13	ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	8
14	ARTICOLO 14 - DIMISSIONI	8
15	ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO.....	9
16	ARTICOLO 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	9
17	ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE.....	9
18	ARTICOLO 18 - IL VICEPRESIDENTE	10
19	ARTICOLO 19 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.....	10
20	ARTICOLO 20 - IL TESORIERE.....	10
21	ARTICOLO 21 - CONSIGLIERI ELEGATI.....	10
22	ARTICOLO 22 - IL RENDICONTO.....	10
23	ARTICOLO 23 - ANNO SOCIALE.....	11
24	ARTICOLO 24 - PATRIMONIO	11
25	ARTICOLO 25 - SEZIONI	11
26	ARTICOLO 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	11
27	ARTICOLO 27 - SCIoglimento	11
28	ARTICOLO 28 - GRATUITÀ DELLE CARICHE	12
29	ARTICOLO 29 - PRESIDENTE ONORARIO	12
30	ARTICOLO 30 - NORMA DI RINVIO	12

FOCOLACCIA

sci fondo - lucca

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita l' "Associazione Sportiva Dilettantistica "FOCOLACCIA Sci Fondo - Lucca", con sede sociale a Lucca – Via delle scuole, 115 Massa Pisana. La sede potrà essere trasferita nell'ambito del Comune con delibera del consiglio direttivo.

ARTICOLO 2 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione è apolitica e basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopo di lucro, così come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 36/2021. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali utili e avanzi di gestione sono esclusivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale, ivi compresa l'attrezzatura di pertinenza sportiva.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità:

- a. L'esercizio in via stabile e principale di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e agonistica nell'intento di diffondere presso gli associati e le persone diversamente abili, gli sport invernali e le attività sportive connesse alle discipline contemplate dal CONI e dagli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
- b. La possibilità di svolgere attività diverse da quelle sportive dilettantistiche sempreché secondarie e strumentali rispetto a quelle principali quali la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, attività promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione, la gestione di attività ricreative e culturali, la vendita di materiale sportivo e, in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell'attività sportiva.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti degli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli organismi sportivi nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

FOCOLACCIA

sci fondo - lucca

6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, e degli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. Gli associati sono obbligati a versare una quota associativa che non potrà essere trasferita a terzi o rivalutata. Tale quota sarà determinata dal consiglio direttivo annualmente per l'anno successivo. In caso contrario varrà la quota dell'anno precedente.

6. L'Associazione dovrà tesserare agli organismi sportivi a cui è affiliata tutti i propri soci.

ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

FOCOLACCIA

sci fondo - lucca

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

ARTICOLO 6 - DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) Il mancato rinnovo della quota sociale, trascorsi 6 mesi dal termine di chiusura dell'esercizio.
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il procedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

ARTICOLO 7 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il presidente onorario;

ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

FOCOLACCIA

sci fondo - lucca

- a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione e atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le finalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante pubblicazione sul sito web www.focolaccia.it e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica (indirizzo e-mail), sulla pagina Facebook "Focolaccia Biathlon Lucca", affissione di avviso nella sede dell'Associazione e in subordine con posta ordinaria. Saranno

progressivamente recepite quelle modalità di comunicazione veloce e sicura che la tecnologia elettronica darà la possibilità di attuare nel progredire degli anni. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

ARTICOLO 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

4. Qualora il consiglio lo ritenga opportuno, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria potranno tenersi in modalità "streaming" procedendo a far dialogare gli intervenuti attraverso le piattaforme di collegamento (es. Zoom, Teams, Jitsi Meet, Facebook, o equivalenti).

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante pubblicazione sul sito web www.focolaccia.it e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica (indirizzo e-mail), sulla pagina Facebook "Focolaccia Biathlon Lucca", affissione di avviso nella sede dell'Associazione e in subordine con posta ordinaria. Saranno progressivamente recepite quelle modalità di comunicazione veloce e sicura che la tecnologia elettronica darà la possibilità di attuare nel progredire degli anni. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a quindici componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario amministrativo e il tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati agli organismi di sport invernale a cui l'Associazione è affiliata in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo organismo sportivo, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di uno qualsiasi degli altri organismi sportivi nazionali, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere può rappresentare per mezzo di delega scritta, non più di un altro consigliere.

4. Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le finalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 14 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

4. Nel caso di dimissioni del presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) proporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) compiere tutti gli atti e operazioni per la corretta gestione e amministrazione della società;
- h) deliberare sul programma tecnico sportivo e sulla nomina dei responsabili tecnici;
- i) procedere all'affiliazione ai vari organismi sportivi.

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

Il presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'assemblea dei soci. Presiede l'assemblea e il consiglio direttivo. Provvede alla convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea ordinaria. Su mandato del consiglio direttivo convoca l'assemblea straordinaria. Vigila sull'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 18 - IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 19 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il segretario amministrativo è un componente del consiglio direttivo ed è eletto all'interno dello stesso. Redige i verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, aggiorna il libro soci e l'inventario dei beni di proprietà. Cura il tesseramento, l'affiliazione alla federazione sportiva o agli enti di promozione e coadiuva il presidente nella gestione ordinaria.

In via temporanea le sue attività possono essere svolte da più soci, previa autorizzazione ed individuazione da parte del consiglio direttivo.

ARTICOLO 20 - IL TESORIERE

Il tesoriere è un componente del consiglio direttivo ed è eletto all'interno dello stesso. Ha il compito di curare l'amministrazione contabile/economica dell'Associazione. A tal proposito è incaricato della tenuta dei documenti e dei libri contabili; cura il rendiconto di cassa (anche delle piccole spese) e redige il bilancio, gestisce i pagamenti, da effettuarsi previo mandato del presidente. Per peculiari attività contabili e fiscali può avvalersi, previa informazione al consiglio direttivo, di collaboratori professionali.

Unitamente al presidente deposita la propria firma presso un istituto di credito per effettuare le varie operazioni sul conto corrente bancario.

ARTICOLO 21 - CONSIGLIERI DELEGATI

Per gli adempimenti dell'articolo 16, preferibilmente all'inizio di ogni ciclo dell'anno sociale, tra i componenti del consiglio direttivo, sono individuati coloro che hanno il compito di gestire/organizzare le attività sociali più rilevanti (es. squadra agonistica, corso di avviamento allo sci di fondo, corsi ski roll, palestra, ecc.). A loro compete la rendicontazione economica secondo le istruzioni e le modalità richieste e impartite dal tesoriere.

La funzione verrà svolta secondo le direttive del consiglio e del presidente, con l'obbligo di riferire durante le riunioni del medesimo consiglio, sull'evolversi dell'attività stessa.

ARTICOLO 22 - IL RENDICONTO

1. Il consiglio direttivo propone il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

F**O****C****C****O****L****A****C****C****I****A**

sci fondo - lucca

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Il bilancio si intende approvato con il raggiungimento della maggioranza sul totale dei soci partecipanti all'assemblea.

ARTICOLO 23 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 giugno e terminano il 31 maggio dell'anno successivo. Qualora la Federazione Italiana Sport Invernali modifichi la decorrenza del proprio anno sociale, la società lo adeguerà di conseguenza con delibera del consiglio direttivo.

ARTICOLO 24 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Il patrimonio può essere costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione.

ARTICOLO 25 - SEZIONI

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

ARTICOLO 27 - SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione sportiva che persegue le finalità sportive, fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 28 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite spettando ai componenti solo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione e giustificate. È vietato, agli amministratori ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina di pari livello.

Sono recepiti a tal proposito anche i contenuti dell'articolo 29 del decreto legislativo 36/2021 in merito prestazioni sportive amatoriali e alla figura del "volontario nello sport".

ARTICOLO 29 – PRESIDENTE ONORARIO

E' istituita la carica di presidente onorario, da assegnare a un socio che negli anni precedenti si è particolarmente distinto nel ruolo di atleta, allenatore, dirigente. Che abbia stimolato la continua attività del gruppo attraverso la fattiva presenza in uno dei profili sopraindicati e anche per l'alta statura morale, come previsto dall'articolo 4, comma 1).

La carica è "ad personam" e verrà proposta, in modo motivato a suo giudizio unanime, dal consiglio direttivo in carica all'assemblea dei soci, quando sarà ravvisata la presenza di un soggetto con le suddette caratteristiche.

Il socio la dovrà formalmente accettare.

Il presidente onorario rappresenterà l'Associazione nelle varie occasioni che riterrà opportuno presenziare, senza avere gli oneri giuridici propri degli appartenenti al consiglio direttivo. Il suo ruolo è consultivo e non operativo.

Il presidente onorario decade per dimissioni proprie o per revoca da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 30 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e per quanto di competenza le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'organismo sportivo a cui l'Associazione è affiliata.

Approvato il 24/06/2024